



Dal momento che le procedure d'immatricolazione non sono uniformate nell'UE, spetta al singolo Stato membro specificare quali siano i documenti necessari per immatricolare il veicolo.

A partire dal 1° giugno 2004 il contenuto di base di tale documenti è armonizzato in tutta l'UE (direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti d'immatricolazione dei veicoli).

Documentazione necessaria per l'immatricolazione in Italia dei veicoli provenienti dall'Austria questo stato:

- Attestazione dei versamenti;
- Typenschein con l'identificazione del veicolo anche con il numero di telaio, contenente le caratteristiche tecniche e la rispondenza alla direttive CE debitamente tradotta e asseverata;
- Attestato di radiazione dai registri della Repubblica d'Austria contenente i dati relativi alla casa costruttrice, la targa ed il numero di telaio, (di norma viene rilasciata copia del Zulassunschein vidimata dalle Compagnie di Assicurazione a ciò autorizzate dal Ministero federale dei Trasporti debitamente tradotto e asseverato). Qualora il Typenschein sia incompleto, è altresì ammessa la presentazione del C.O.C. (Certificate of Conformity) debitamente tradotto e asseverato;
- Dichiarazione in carta semplice redatta su apposita modulistica in distribuzione gratuita presso gli Uffici MCTC relativa ai Km percorsi all'atto dell'acquisto e dichiarazione sottoscritta dal cedente di assolvimento degli obblighi Iva.

---

#### **CIRCOLARE N. B6112000/MOT Roma, 27 settembre 2000**

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza dei trasporto terrestre Segreteria Tecnica

Prot. n. 0848/UT19/CG(C) Roma, 27 settembre 2000

OGGETTO: Privatizzazione delle procedure di immatricolazione e radiazione dei veicoli in Austria.

L'Amministrazione dei trasporti della Repubblica d'Austria ha reso note talune modifiche delle procedure nazionali di immatricolazione e radiazione dei veicoli, consistenti nella privatizzazione pressoché totale di tali servizi: L'autorità pubblica ha infatti mantenuto le pregresse competenze in materia soltanto per casi particolari (ad esempio: immatricolazione e radiazione dei veicoli delle Rappresentanze diplomatiche accreditate). Provvedono attualmente alle incombenze di specie le Compagnie di assicurazione a ciò autorizzate dal Ministero federale dei trasporti: le quali, in caso di richiesta di cancellazione di un veicolo dai Registri matricolari, sono tenute ad acquisire e distruggere immediatamente i documenti di circolazione, rilasciandone attestato. L'autorità austriaca ha anche specificato che non le è possibile pubblicare un elenco di tali Operatori sia per il loro elevato numero (attualmente; oltre mille) sia perché detto elenco andrebbe continuamente aggiornato. Ciò premesso, ove venga richiesta la immatricolazione con targa nazionale di un veicolo già immatricolato nella Repubblica d'Austria ed. ivi radiato per esportazione, dovrà essere presentata la documentazione di seguito elencata:

a) Attestato di radiazione specificante:

- la Casa costruttrice;
- il numero di telaio;
- l'indicazione della targa;
- la data dell'ultima revisione con esito favorevole e quella della successiva.

Detto attestato è munito di timbro dell'Ufficio emittente, come da fac-simile allegato.

b) Typenschein, contenente le caratteristiche tecniche.

Si fa riserva di eventuali ulteriori comunicazioni.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE dr. ing. Ciro Esposito



Allegato alla circolare N. B6112000/MOT

